



Città di Asola

Provincia di Mantova

REGOLAMENTO COMUNALE
PER IL RILASCIO DELLE
CONCESSIONI E
PER L'APPLICAZIONE
DEL CANONE
PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI
ED AREE PUBBLICHE

Approvato con deliberazione
del Consiglio Comunale n. 35 del 29/04/2016



COMUNE DI ASOLA
REGOLAMENTO COMUNALE PER IL RILASCIO DELLE CONCESSIONI E
PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 Ambito e scopo del Regolamento	pag. 4
Articolo 2 Definizioni	pag. 4

TITOLO II - PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO DELLE CONCESSIONI

Capo 1° - OCCUPAZIONI

Articolo 3 Occupazioni in genere di spazi ed aree pubbliche	pag. 5
Articolo 4 Tipi particolari di occupazioni	pag. 5

Capo 2° - IL PROCEDIMENTO

Articolo 5 Richiesta di occupazione	pag. 6
Articolo 6 Istruttoria della richiesta	pag. 7
Articolo 7 Rilascio concessione	pag. 7
Articolo 8 Durata	pag. 8
Articolo 9 Titolarità della concessione	pag. 8
Articolo 10 Obblighi dell'utente	pag. 9
Articolo 11 Diniego	pag. 9
Articolo 12 Occupazione d'urgenza	pag. 10
Articolo 13 Occupazioni abusive	pag. 10
Articolo 14 Rinnovo/Proroga	pag. 10
Articolo 15 Rinuncia	pag. 11
Articolo 16 Modifica, sospensione e revoca per sopravvenuti motivi di interesse pubblico della concessione	pag. 11
Articolo 17 Revoca per causa imputabile al concessionario e decadenza della concessione	pag. 12

TITOLO III - CANONE DI CONCESSIONE

Capo 1° - ISTITUZIONE E CRITERI DI APPLICAZIONE DEL CANONE

Articolo 18 Presupposto del Canone	pag. 13
Articolo 19 Soggetto passivo	pag. 13
Articolo 20 Criteri per la determinazione del canone	pag. 13
Articolo 21 Classificazione delle strade e delle piazze comunali	pag. 14
Articolo 22 Tipologia di occupazione	pag. 14



COMUNE DI ASOLA
REGOLAMENTO COMUNALE PER IL RILASCIO DELLE CONCESSIONI E
PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Articolo 23 Criteri di determinazione delle superfici	pag. 15
Articolo 24 Tariffa base annua e valore economico dell'area	pag. 16
Articolo 25 Durata dell'occupazione	pag. 16
Articolo 26 Determinazione del canone per le occupazioni permanenti da parte di aziende di erogazione pubblici servizi	pag. 17

Capo 2° - AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI

Articolo 27 Agevolazioni	pag. 17
Articolo 28 Riduzioni	pag. 17
Articolo 29 Esenzioni	pag. 18

TITOLO IV - ACCERTAMENTO DELL'ENTRATA, RISCOSSIONE, SANZIONI E CONTENZIOSO

Articolo 30 Modalità di riscossione e termini di pagamento	pag. 19
Articolo 31 Rateizzazioni	pag. 20
Articolo 32 Rimborsi	pag. 20
Articolo 33 Penalità	pag. 20
Articolo 34 Sanzioni	pag. 20
Articolo 35 Contenzioso	pag. 21

TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Articolo 36 Disposizioni finali	pag. 21
---------------------------------	---------

ALLEGATO "A" – CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE	pag. 21
--	---------



TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Ambito e scopo del Regolamento.

1. Il presente Regolamento è adottato ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n.446 e successive modificazioni ed integrazioni e disciplina le occupazioni di spazi ed aree pubbliche come definiti nell'articolo 2, le modalità di rilascio, rinnovo e revoca dell'atto di concessione, nonché le modalità d'uso dell'area concessa.
2. Il Regolamento, ai sensi dell'art. 63 del D.Lgs. 52/1997, istituisce il Canone per occupazione spazi ed aree pubbliche e disciplina:
 - le procedure per il rilascio, il rinnovo e la revoca degli atti di concessione.
 - la classificazione in categorie di importanza delle strade, aree e spazi pubblici.
 - i criteri di determinazione del canone.
 - le modalità di versamento e di riscossione.
 - le agevolazioni applicabili e le esclusioni.
 - le penalità, le indennità, le sanzioni amministrative e i rimborsi.
3. Le norme del presente regolamento sono finalizzate a garantire una corretta utilizzazione degli spazi e delle aree pubbliche, anche al fine di tenere conto del beneficio che il singolo occupante ritrae da tale utilizzazione e del conseguente disagio che dalla stessa può derivare alla collettività.

Articolo 2 - Definizioni.

1. Ai fini del presente Regolamento, s'intendono:
 - per "canone", il corrispettivo dovuto al Comune per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.
 - per "occupazione" o "occupare", la esclusiva disponibilità o l'occupazione anche di fatto di suolo o di spazi pubblici, come sotto definiti, con conseguente sottrazione degli stessi all'uso generale della collettività.
 - per "concessione", l'atto amministrativo mediante il quale il Comune autorizza l'occupazione suddetta.
 - per "suolo pubblico" o "spazio pubblico", le aree ed i relativi spazi soprastanti e sottostanti, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati, nonché a titolo di equiparazione, le aree di proprietà privata, sulle quali risulti regolarmente costituita, nei modi e termini di legge, una servitù di pubblico passaggio.



TITOLO II PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO DELLE CONCESSIONI

Capo I OCCUPAZIONI

Articolo 3 - Occupazioni in genere di spazi ed aree pubbliche.

1. Qualsiasi occupazione come sopra definita di spazi e di aree pubbliche, deve essere preventivamente autorizzata dal Comune nel rispetto delle norme di legge e di regolamento.
2. Sono comprese nelle aree comunali, ai fini dell'applicazione del canone, i tratti di strade statali, regionali o provinciali situati all'interno del centro abitato.
3. Ai soli fini della durata dell'atto amministrativo di concessione e delle modalità di pagamento del canone, si distingue tra occupazioni permanenti o temporanee:
 - a) sono permanenti le occupazioni di carattere continuativo, aventi durata non inferiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti.
 - b) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno, anche se ricorrenti.
4. Ai proprietari dei negozi fronteggianti le aree pubbliche è accordata la concessione delle stesse aree con preferenza sugli altri richiedenti.

Articolo 4 - Tipi particolari di occupazioni.

1. Per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche, realizzate per l'esercizio del commercio al dettaglio, per le fiere e per l'esercizio e dello spettacolo viaggiante si applicano le disposizioni previste dal Regolamento per la disciplina del Commercio su aree pubbliche.
2. Le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi ed impianti in genere sono realizzate con l'osservanza dell'apposita normativa dettata in merito dai competenti uffici.
3. Le concessioni, relative a chioschi, tende, tendoni e simili, sono rilasciate in conformità alle autorizzazioni, se necessarie, o al parere degli uffici competenti.
4. Le occupazioni con impianti pubblicitari sono disciplinate dalla specifica normativa legislativa e regolamentare in materia pubblicitaria.
5. Non è richiesta la concessione per occupazioni occasionali e non superiori all'ora, da parte di commercianti su suolo pubblico itineranti.



COMUNE DI ASOLA
REGOLAMENTO COMUNALE PER IL RILASCIO DELLE CONCESSIONI E
PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

6. Non è richiesta la concessione per occupazioni occasionali di durata massima di 4 ore consecutive, determinate dalla sosta di veicoli per carico/ scarico merci o per l'effettuazione di traslochi, operazioni di pronto intervento con ponti steccati, scale, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione di infissi, pareti, coperti, a condizione che non rechino intralcio al traffico; è comunque necessario richiedere un permesso giornaliero con istanza da inoltrare al *Responsabile dell'Area di Polizia Locale*.

7. Non è richiesta la concessione per gli artisti di strada e coloro che esercitano mestieri girovaghi per occupazioni occasionali e non superiori all'ora, a condizione che non rechino intralcio al traffico; è comunque necessario darne comunicazione al *Responsabile dell'Area di Polizia Locale*.

8. Le occupazioni di zone destinate a stallo di sosta delimitate e regolarmente autorizzate dal Responsabile dell'Area di Polizia Locale, sono soggette all'applicazione della tariffa permanente per passi carrai con divieto di sosta.

CAPO II

IL PROCEDIMENTO

Articolo 5 - Richiesta di occupazione.

1. Chiunque intenda occupare spazi ed aree pubbliche, oppure aree private soggette a servitù di pubblico passaggio, nonché spazi sovrastanti o sottostanti tali aree, deve presentare apposita istanza, **almeno 15 giorni prima dell'inizio occupazione**, al competente Ufficio dell'Ente, volta ad ottenere il rilascio di un apposito atto di concessione.

L'istanza deve essere presentata anche se l'occupazione è esente dal pagamento del canone, tenuto conto di quanto disposto nel precedente art.4.

2. La domanda, redatta secondo le forme previste dalla legge e corredata dell'eventuale ricevuta di versamento a titolo di diritti di istruttoria che l'ufficio competente può stabilire, deve contenere i seguenti elementi:

- a) generalità, residenza anagrafica e codice fiscale del richiedente; se la domanda è presentata da persona giuridica, condominio o associazione non riconosciuta ai sensi dell'art. 36 del codice civile, dovrà essere indicata la denominazione, la sede sociale ed il codice fiscale e/o partita I.V.A., nonché le generalità complete, la residenza ed il codice fiscale del legale rappresentante e indirizzo di recapito, se diverso dalla residenza anagrafica o dalla sede;
- b) individuazione dell'area oggetto dell'occupazione corredata di apposita planimetria;
- c) misura della superficie dell'area, espressa in mq. o mt. lineari, di cui si richiede la concessione;
- d) durata, frequenza e modalità d'uso dell'occupazione;
- e) indicazione dell'attività per la quale viene richiesta l'occupazione;
- f) impegno a comunicare all'ufficio concedente eventuali modifiche da apportare in corso d'opera;



COMUNE DI ASOLA
REGOLAMENTO COMUNALE PER IL RILASCIO DELLE CONCESSIONI E
PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

- g) impegno a comunicare le variazioni di indirizzo/domicilio.
- h) la sottoscrizione da parte del richiedente o del legale rappresentante o amministratore.

4. Il richiedente è tenuto a fornire tutti i dati ritenuti necessari ai fini dell'esame della domanda compresi gli elementi di identificazione di eventuali autorizzazioni di cui sia già in possesso, qualora l'occupazione sia richiesta per l'esercizio di attività soggetta ad autorizzazione.

Articolo 6 - Istruttoria della richiesta - Deposito cauzionale

1. La domanda di occupazione è presentata presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune di Asola ed assegnata al *Responsabile dell'Area di Polizia Locale ovvero al Responsabile SUAP* il quale intraprende la procedura istruttoria in ragione della rispettiva competenza.

2. L'ufficio acquisisce direttamente le certificazioni, i pareri e la documentazione già in possesso dell'amministrazione o di altri enti pubblici.

3. In caso di più domande riguardanti l'occupazione della medesima area, se non diversamente disposto da altre norme specifiche, costituisce condizione di priorità la data di presentazione della domanda al protocollo dell'ente.

4. Qualora l'occupazione di suolo pubblico realizzi il presupposto per l'imposizione di un tributo, al fine di favorire l'unitarietà del procedimento, questo dovrà prevedere fasi di integrazione e collaborazione con il Concessionario per la riscossione competente che a sua volta provvederà a verificare che i soggetti cui è imposto un tributo non realizzino l'occupazione di suolo pubblico prima di ottenere l'atto di concessione.

4. Il Comune di Asola può pretendere il versamento di un deposito cauzionale qualora:

- l'occupazione comporti la manomissione dell'area occupata, con conseguente obbligo del ripristino dell'area stessa nelle condizioni originarie.
- dalla occupazione possano derivare danni al demanio comunale.

L'ammontare della cauzione è stabilito dal *Responsabile dell'Area di Polizia Locale ovvero dal Responsabile SUAP* in misura proporzionale all'entità dei lavori e delle opere da realizzare. Per i soli gestori di pubblici servizi, in alternativa al deposito cauzionale il *Responsabile dell'Area di Polizia Locale ovvero il Responsabile SUAP* può richiedere una fideiussione bancaria o assicurativa.

Lo svincolo del deposito cauzionale o della polizza fideiussoria è subordinato alle verifiche tecniche relative al ripristino dello stato dei luoghi, alla fine dell'occupazione, previa verifica della regolare esecuzione dell'occupazione stessa e dell'inesistenza di danni.

Articolo 7 – Rilascio concessione

1. Il *Responsabile del Settore di Polizia Locale ovvero il Responsabile SUAP*, dopo aver esperito l'istruttoria prevista per ogni specifica tipologia di concessione, sulla base delle risultanze positive della stessa, comunica al richiedente l'esito positivo della richiesta e, successivamente provvede al rilascio della concessione acquisendo, preventivamente, la documentazione sotto indicata:

- eventuali nulla osta e/o autorizzazioni di competenza di altri uffici.



COMUNE DI ASOLA
REGOLAMENTO COMUNALE PER IL RILASCIO DELLE CONCESSIONI E
PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

- ricevuta di versamento dell'importo del canone dovuto;
 - eventuale ricevuta del deposito cauzionale o della polizza fideiussoria
2. L'atto di concessione costituisce titolo che legittima l'occupazione e l'utilizzazione dell'area pubblica e deve contenere:
- a) gli elementi identificativi della concessione di cui all'articolo 5.
 - b) le condizioni di carattere tecnico e amministrativo, alle quali è subordinata la concessione.
 - c) la durata della concessione, la frequenza dell'occupazione.
 - d) l'indicazione della tariffa, dei coefficienti di moltiplicazione e l'importo complessivo o annuale.
3. Le concessioni sono rilasciate senza pregiudizio di terzi.
5. Per le manifestazioni/spettacoli è obbligatorio acquisire l'autorizzazione prevista dall'art. 68 del T.U.LL.P.S. e, rispettare le disposizioni contenute nel vigente piano di zonizzazione acustica.
6. Per le occupazioni con attività dello spettacolo viaggiante, ai fini del riconoscimento delle agevolazioni previste dal presente regolamento, è obbligatorio acquisire l'autorizzazione ministeriale di cui all'art. 9 della L. n. 337/68.
7. Per le occupazioni del sottosuolo è obbligatorio il parere e/o nulla osta del *Responsabile del Settore dei Servizi alla Città*, demandato a valutare tecnicamente la tipologia di lavoro ed a quantificare l'ammontare della spesa necessaria ad un eventuale ripristino dei luoghi.

Articolo 8 - Durata.

1. Il periodo di validità delle concessioni è quello di effettiva occupazione. Tuttavia in ragione di interessi di carattere generale e/o organizzativo il *Responsabile dell'Area di Polizia Locale ovvero il Responsabile SUAP* può stabilirne una diversa durata, ad eccezione dei posteggi dati in concessione per il commercio su aree pubbliche, per il quali si applicano le disposizioni del vigente *Regolamento per la disciplina del Commercio su aree pubbliche*.

Articolo 9 - Titolarità della concessione

1. La concessione è rilasciata a titolo strettamente personale, per cui non è consentita la sub concessione.
2. E' ammesso il subentro in tutti i casi di subingresso nella titolarità dell'esercizio di attività commerciale: l'interessato dovrà produrre apposita domanda di voltura al *Responsabile dell'Area di Polizia Locale ovvero al Responsabile SUAP* contenente anche gli estremi del provvedimento di concessione già rilasciato al soggetto cedente. Salvo caso di decesso, la suddetta domanda dovrà essere sottoscritta anche dal cedente della concessione. A seguito di tale domanda l'ufficio competente provvede a rilasciare un nuovo atto concessorio identico nei contenuti ad eccezione della titolarità
3. Il subentrante, relativamente alle occupazioni di carattere permanente è tenuto al versamento del canone per l'anno solare in corso, se non pagato dal precedente titolare dell'atto di concessione quale parte cedente.



COMUNE DI ASOLA
REGOLAMENTO COMUNALE PER IL RILASCIO DELLE CONCESSIONI E
PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

4. Il subentrante per le occupazioni temporanee è tenuto al versamento del canone a partire dalla data di richiesta di subingresso stesso nell'eventualità che il precedente titolare non abbia già provveduto al versamento per l'intero periodo in corso. Il subentrante è tenuto al versamento per il periodo di validità dell'atto autorizzatorio, nel caso in cui il cedente non abbia provveduto ad effettuare i relativi versamenti.
5. Nel caso di posteggi dati in concessione per il commercio su aree pubbliche, si applicano le disposizioni del vigente regolamento per la disciplina del commercio su aree pubbliche.

Art. 10 – Obblighi dell'utente

1. Il concessionario risponde di tutti i danni, tranne quelli a lui non imputabili, che possono derivare per effetto dell'occupazione.
2. E' fatto obbligo al concessionario di rispettare le seguenti condizioni:
- a) provvedere al versamento del canone secondo le modalità e nei termini previsti dal presente regolamento;
 - b) limitare l'occupazione allo spazio assegnatogli;
 - c) non protrarre l'occupazione oltre la durata stabilita, salvo proroga ottenuta prima della scadenza;
 - d) custodire il bene assegnatogli; a tale scopo sarà obbligato ad usufruire di detto bene con le dovute cautele e diligenza, seguendo le norme tecniche consigliate dagli usi e consuetudini o che gli saranno imposte dal Servizio concedente;
 - e) curare continuamente la manutenzione delle opere costruite in dipendenza della concessione;
 - f) evitare intralci al transito dei veicoli, autoveicoli e pedoni;
 - g) eseguire tutti i lavori necessari per porre in pristino, al termine dell'autorizzazione o della concessione, il bene occupato;
 - h) esibire, a richiesta degli uffici competenti, l'atto che autorizza o concede l'occupazione, come pure rispondere a questionari o fornire notizie relative all'occupazione medesima;
 - i) osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari, nonché tutte le altre prescrizioni contenute nell'autorizzazione o nell'atto di concessione, esonerando il Comune da qualsiasi responsabilità diretta o indiretta per danni arrecati a terzi durante l'esercizio dell'occupazione, risarcendo, altresì, il Comune dei danni arrecati.

Art. 11 – Diniego

1. Il *Responsabile dell'Area di Polizia Locale ovvero il Responsabile SUAP* dopo aver esperito l'istruttoria prevista per ogni specifica tipologia di concessione, sulla base delle risultanze negative della stessa, provvede al diniego della concessione.
2. Il provvedimento di diniego dell'istanza di occupazione spazi ed aree pubbliche deve contenere le ragioni di fatto e di diritto per le quali è stata negata la concessione.



COMUNE DI ASOLA
REGOLAMENTO COMUNALE PER IL RILASCIO DELLE CONCESSIONI E
PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Art. 12 – Occupazioni d’urgenza

1. In casi di comprovata necessità e/o emergenza l’occupazione può essere effettuata prima di aver ottenuto l’atto di autorizzazione; in tal caso la concessione viene rilasciata a sanatoria, a condizione che l’occupante:
 - a) trasmetta comunicazione scritta via fax o mail, entro il primo giorno successivo non festivo al competente ufficio, che provvederà ad accertare l’esistenza delle condizioni di necessità e/o emergenza rilasciando apposito verbale con le eventuali prescrizioni a cui l’occupante dovrà attenersi;
 - b) adotti le misure di sicurezza in materia di circolazione stradale previste dall’art. 29 e ss. del D.P.R. n. 495 del 16/12/1992 e s.m.i.
2. Nel caso in cui non vengano individuate le condizioni di necessità e/o emergenza, l’occupazione sarà considerata abusiva.

Art. 13 – Occupazioni abusive

1. Sono abusive le occupazioni realizzate senza la concessione comunale.
2. Sono, altresì, considerate abusive le occupazioni:
 - a) realizzate in misura superiore alla superficie assegnata con l’atto di concessione;
 - b) che si protraggono oltre il termine di scadenza, senza che sia intervenuto rinnovo o proroga della concessione.
3. In caso di occupazione abusiva il *Responsabile del Settore di Polizia Locale ovvero il Responsabile dei Servizi alla Città ovvero il Responsabile SUAP*, previa constatazione e contestazione della relativa violazione, dispone la rimozione dei materiali o la demolizione dei manufatti, nonché la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici, assegnando agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi. Decorso inutilmente tale termine, si provvede d’ufficio addebitando agli occupanti medesimi le relative spese.
4. Resta comunque a carico dell’occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno arrecato a terzi a causa dell’occupazione.
5. Alle occupazioni abusive è applicata l’indennità e la sanzione previste dalla normativa vigente e dal presente regolamento.
6. Ai fini dell’applicazione delle sanzioni di cui al precedente comma, l’occupazione abusiva deve risultare da apposito verbale di constatazione redatto da pubblico ufficiale.

Art.14 – Rinnovo/Proroga

1. I provvedimenti di concessione per occupazioni permanenti sono rinnovabili alla scadenza con le modalità previste per ciascuna tipologia di occupazione. Le concessioni temporanee possono essere prorogate, per anno o per un periodo comunque inferiore a giorni 365. E’ possibile richiedere il rinnovo o la proroga del provvedimento di concessione con le modalità previste per ciascuna tipologia di occupazione.



COMUNE DI ASOLA
REGOLAMENTO COMUNALE PER IL RILASCIO DELLE CONCESSIONI E
PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

2. Il concessionario, qualora intenda rinnovare la concessione di occupazione permanente, deve inoltrare apposita richiesta almeno 90 giorni prima della scadenza.
3. Il concessionario, qualora intenda prorogare l'occupazione temporanea deve presentare domanda di proroga all'ufficio competente almeno 7 giorni prima della scadenza della concessione in atto, indicando la durata ed i motivi della richiesta di proroga.
3. Nel caso in cui il rinnovo o proroga della concessione intervenga in un lasso di tempo durante il quale mutano le condizioni e/o i canoni, lo stesso deve soggiacere alle nuove prescrizioni.
4. Nel caso di posteggi dati in concessione per il commercio su aree pubbliche, si applicano le disposizioni del vigente regolamento per la disciplina del commercio su aree pubbliche.

Articolo 15 - Rinuncia

1. Il soggetto che non fosse più interessato ad ottenere il rilascio dell'atto di concessione all'occupazione di suolo pubblico deve presentare richiesta di rinuncia almeno sette giorni prima della data di inizio della occupazione richiesta allo stesso ufficio cui era rivolta la domanda, al fine di interrompere il procedimento e consentire l'attività di accertamento da parte degli organi competenti.
2. In caso di mancata presentazione dell'istanza di rinuncia resta l'obbligazione del pagamento del canone correlata all'emanazione del provvedimento, fatta salva la dimostrazione che l'occupazione non è avvenuta per motivi di forza maggiore.
3. Il titolare dell'atto di concessione può rinunciare all'occupazione già autorizzata dandone comunicazione scritta al *Responsabile del Settore di Polizia Locale e SUAP*. Nella comunicazione predetta deve essere indicato il termine entro il quale si provvederà alla rimozione dell'occupazione ed alla conseguente rimessa in pristino dell'area o degli spazi occupati. Tale termine non dovrà superare comunque quello di durata dell'occupazione già previsto nel provvedimento.
4. Se l'occupazione non è ancora iniziata, la rinuncia comporta la restituzione del canone eventualmente versato, ma non dà diritto al rimborso delle spese sostenute dal richiedente della concessione.
5. Nel caso in cui l'occupazione fosse in corso all'atto della comunicazione della rinuncia, non si fa luogo alla restituzione del canone già corrisposto.

Articolo 16 - Modifica, sospensione e revoca per sopravvenuti motivi di interesse pubblico della concessione.

1. Il Comune, con atto motivato del *Responsabile dell'Area di Polizia Locale ovvero al Responsabile SUAP* può modificare, sospendere o revocare, in qualsiasi momento, il provvedimento di concessione rilasciato ovvero imporre nuove condizioni per sopravvenuti motivi di interesse pubblico, senza essere tenuto a dovere corrispondere alcun indennizzo.



COMUNE DI ASOLA
REGOLAMENTO COMUNALE PER IL RILASCIO DELLE CONCESSIONI E
PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

2. La sospensione temporanea della concessione per motivi di ordine pubblico o per cause di forza maggiore attribuisce il diritto alla riduzione del canone in misura proporzionale alla durata della sospensione.
3. La revoca per sopravvenuti motivi di interesse pubblico comporta il diritto alla restituzione proporzionale del canone eventualmente pagato, a decorrere dalla cessazione di fatto dell'occupazione e in misura proporzionale al periodo di mancata occupazione, senza interessi ed esclusa qualsiasi altra indennità.
4. Cessate le cause di interesse pubblico che hanno dato luogo alla revoca della concessione, questa potrà essere rilasciata, per la medesima area, ad altri soggetti soltanto a seguito di rifiuto alla rioccupazione da parte del precedente occupante.
5. Nel caso di posteggi dati in concessione per il commercio su aree pubbliche, si applicano le disposizioni del vigente regolamento per la disciplina del commercio su aree pubbliche.

Articolo 17 - Revoca per causa imputabile al concessionario e decadenza della concessione.

1. La concessione viene inoltre revocata:
 - a) qualora, anche tramite i suoi collaboratori o dipendenti, il titolare non rispetti le condizioni imposte con l'atto di concessione, ovvero non osservi le norme stabilite dalla legge o dai regolamenti.
 - b) per mancato pagamento nei termini stabiliti del canone di concessione o di altri eventuali diritti dovuti.
 - c) per violazione delle norme del presente regolamento relative al divieto di sub concessione ed alle modalità di subingresso nell'uso del bene concesso, nonché agli obblighi del concessionario.
 - d) per uso improprio o diverso della occupazione, rispetto a quello per il quale è stata rilasciata la concessione.
2. Il concessionario decade dal diritto di occupazione:
 - a) se, in caso di occupazione temporanea, senza giustificato motivo non occupa il suolo nei 5 giorni successivi alla data stabilita per l'inizio dell'occupazione nella concessione.
 - b) se, in caso di occupazione permanente, senza giustificato motivo non occupa il suolo nei 30 giorni successivi alla data stabilita per l'inizio dell'occupazione.
3. La decadenza e la revoca di cui al comma 1 non comportano restituzione, nemmeno parziale, del canone versato, e non esonera da quello ancora dovuto relativamente al periodo di effettiva occupazione.



TITOLO III CANONE DI CONCESSIONE

Capo I

ISTITUZIONE E CRITERI DI APPLICAZIONE DEL CANONE

Art. 18 – Presupposto del canone

1. Sono soggette al canone le occupazioni realizzate su strade, piazze ed aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, comprese le aree destinate ai mercati attrezzati.
2. Il canone si applica anche alle occupazioni realizzate su aree private gravate da servitù di pubblico passaggio. Sono considerate servitù di pubblico passaggio le aree private adibite all'uso continuo e indiscriminato della collettività mediante:
 - a) atto negoziale;
 - b) procedimento espropriativo;
 - c) destinazione all'uso pubblico da parte del proprietario (cosiddetta "*dicatio ad patriam*");
 - d) usucapione.
3. Ai fini dell'applicazione del canone sono considerate aree comunali i tratti di strade statali o provinciali situati all'interno del centro abitato del Comune di Asola come previsto dall'art. 2, comma 7, del codice della strada.
4. Sono parimenti soggette al canone le occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico.

Art. 19 – Soggetto Passivo

1. Il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche è dovuto dal titolare dell'atto di concessione o di autorizzazione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico nell'ambito del rispettivo territorio.
2. La titolarità del provvedimento di concessione, per il quale è dovuto il relativo canone, spetta unicamente al soggetto che pone in essere materialmente l'occupazione. Nel caso di più occupanti di fatto, questi sono tenuti in solido al pagamento del canone.
3. In caso di uso comune, è soggetto passivo ciascuno dei titolari dell'occupazione, con vincolo di solidarietà.

Art. 20- Criteri di determinazione del canone

1. I criteri per la determinazione della tariffa del canone sono individuati in base agli elementi di seguito indicati:
 - a) classificazione delle strade, aree e piazze, in ordine di importanza;
 - b) tipologia di occupazione



COMUNE DI ASOLA
REGOLAMENTO COMUNALE PER IL RILASCIO DELLE CONCESSIONI E
PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

- c) superficie dell'occupazione espressa in mq. o in mt lineari;
- d) durata dell'occupazione;
- e) valore economico dell'area in relazione sia all'attività svolta dal titolare della concessione od occupante di fatto, sia in relazione alle modalità di occupazione;
- f) tariffa base annua deliberata con apposito provvedimento annuale dalla Giunta comunale.

2. Nel caso in cui l'occupazione abbia durata effettiva inferiore a quella dichiarata al momento della richiesta o della successiva modifica/integrazione, il titolare dell'atto di concessione ha diritto al rimborso delle somme versate in misura superiore, tramite apposita istanza. La dichiarazione di fine cessazione di occupazione farà fede come termine della fine occupazione se presentata nel termine di 24 ore dal termine dichiarato.

Art. 21 - Classificazione delle strade aree e piazze comunali

1. Ai fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni di suolo che per gli spazi sovrastanti e sottostanti, le strade del Comune sono classificate in due categorie sulla base della loro importanza, ricavata dagli elementi di centralità, intensità abitativa, flusso turistico, presenze commerciali, densità del traffico pedonale e veicolare, come previsto dall'ALLEGATO A) del presente regolamento.

2. Nel caso in cui l'occupazione ricada su più zone appartenenti a categorie diverse, il canone viene determinato in misura percentuale in relazione alla categoria di appartenenza.

Articolo 22 – Tipologia di occupazione

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche possono essere permanenti o temporanee:

- sono permanenti le occupazioni di carattere continuativo, aventi durata non inferiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti.
- sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno, anche se ricorrenti.

2. Per le occupazioni che, di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorchè uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentata del 20%.

3. Ai fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni del suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, le strade e gli spazi pubblici comunali sono classificati in due categorie, ad ognuna delle quali viene assegnato un coefficiente che tiene conto della loro importanza, desunta dagli elementi di centralità, intensità abitativa, flusso turistico, iniziative commerciali e densità di traffico pedonale e veicolare.

I coefficienti moltiplicatori relativi alle due categorie sono i seguenti:

CATEGORIA 1[^] - Coefficiente 1,00

CATEGORIA 2[^] - Coefficiente 0,80



COMUNE DI ASOLA
REGOLAMENTO COMUNALE PER IL RILASCIO DELLE CONCESSIONI E
PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Art. 23 – Criteri di determinazione delle superfici

1. Il canone è commisurato alla superficie occupata espressa in metri quadrati o lineari, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato o lineare superiore.

1.bis. La superficie da tassare dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà accesso, per la profondità di un metro lineare "convenzionale" (art. 44 c.5 del dlgs.507/93).

2. Non sono assoggettabili al canone le occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento sono complessivamente inferiori al mezzo metro quadrato.

3. Le occupazioni effettuate dallo stesso titolare omogenee per finalità, caratteristiche, dimensioni ed ubicazione necessitano di un unico atto concessorio e l'applicazione del canone si effettua sulla somma delle singole superfici.

4. Per il calcolo delle superfici tassabili si prendono in considerazione i seguenti criteri:

4.1.Occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo

- Per le occupazioni del sottosuolo e soprassuolo effettuate con cavi, condutture, impianti e con qualsiasi altro manufatto, poste in essere da privati, la superficie assoggettabile al canone è determinata dalla lunghezza in metri lineari.
- Per le occupazioni del soprassuolo effettuate con tende, ombrelloni, ecc., la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dalla proiezione al suolo del maggior perimetro (apertura) del corpo sospeso nello spazio sovrastante, espressa in mq.. Nel caso di contemporanea occupazione di suolo e soprassuolo (effettuata con manufatti coperti da tende, ombrelloni, ecc.), l'occupazione del soprassuolo va assoggettata al canone, limitatamente alla parte di superficie eccedente quella del suolo pubblico occupato nell'area sottostante.
- Per le occupazioni di spazi pubblici con cartelloni ed altri mezzi pubblicitari quali insegne, segni orizzontali reclamistici, impianti di pubblicità o propaganda, striscioni, locandine e stendardi, la superficie di riferimento ai fini del canone è data dalla dimensione dei cartelloni e mezzi pubblicitari (area della figura geometrica del cartello o mezzo pubblicitario). A tal fine non sono computabili i sostegni al suolo.

4.2.Occupazioni con impianti per la distribuzione di carburanti

Per le occupazioni realizzate dagli esercizi per la distribuzione di carburante la superficie di riferimento per la determinazione del canone è quella corrispondente alla intera area di servizio. Non hanno autonoma rilevanza le occupazioni realizzate con le singole colonnine montanti ed i relativi serbatoi sotterranei, nonché le occupazioni con strutture ed impianti di servizio.



COMUNE DI ASOLA
REGOLAMENTO COMUNALE PER IL RILASCIO DELLE CONCESSIONI E
PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

4.3. Occupazioni con impalcature e cantieri per l'esercizio dell'attività edilizia

Per le occupazioni effettuate con impalcature, ponteggi e altri manufatti, finalizzate all'esercizio dell'attività edilizia, compresi gli apparati di protezione della pubblica incolumità previsti dalla Legge n.626/1994 e dal D.Lgs. n.494/1996, la superficie computabile per la determinazione del canone è quella corrispondente allo sviluppo orizzontale moltiplicata per la sua profondità al suolo di tali strutture.

Nel caso l'occupazione preveda la chiusura della strada per periodi superiori a 48 ore vengono meno le esenzioni o riduzioni previste dal presente regolamento ed il canone applicato è soggetto alla maggiorazione del 100%.

4.4. Occupazioni di aree di mercati attrezzati

Sono considerate aree di mercato attrezzate quelle che hanno destinazione permanente alle attività mercatali. Per tali occupazioni la superficie computabile per la determinazione del canone è quella relativa al singolo posto o stand assegnato con l'atto di concessione.

4.5. Occupazioni del suolo per gli spettacoli viaggianti

Per le occupazioni realizzate con l'installazione di attrazioni, giochi e divertimenti da parte di soggetti appartenenti alla categoria dello spettacolo viaggiante, quali quelli previsti dalla Legge 18 marzo 1968, n. 337, le superfici sono calcolate in ragione del 50% sino a mq. 100, del 25% per la parte eccedente i 100 mq. e fino a 1.000 mq., del 10% per la parte eccedente i 1.000 mq.

Articolo 24 – Tariffa base annua e valore economico dell'area

1. La tariffa base per la determinazione del canone è determinata con apposito provvedimento della Giunta comunale, distintamente per la tipologia di occupazione di suolo, sottosuolo e soprassuolo, su base annua per le occupazioni permanenti, su base giornaliera per le occupazioni temporanee.

2. Le tariffe di cui al precedente comma, deliberate entro il termine fissato dalle norme previste per l'approvazione del bilancio di previsione, decorrono comunque dal 1° gennaio dell'anno di riferimento, anche se deliberate successivamente all'inizio dell'esercizio, a condizione che entro detto termine. In caso di mancata deliberazione entro la scadenza predetta si applicano le tariffe deliberate l'anno precedente.



COMUNE DI ASOLA
REGOLAMENTO COMUNALE PER IL RILASCIO DELLE CONCESSIONI E
PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Articolo 25 – Durata dell'occupazione

1. Per le occupazioni permanenti l'ammontare del canone è dovuto per anni solari, a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione patrimoniale autonoma. Esso è determinato moltiplicando la tariffa base annua per il coefficiente di valutazione economica e moltiplicando l'importo così determinato per la misura dell'occupazione espressa in mq. o metri lineari.
2. Per le occupazioni temporanee l'ammontare del canone è determinato moltiplicando la tariffa base giornaliera per il coefficiente di valutazione economica il coefficiente orario giornaliero. L'importo così determinato è moltiplicato per i giorni di cui si richiede la concessione o la autorizzazione e la superficie di occupazione che è espressa in mq. o lineari.
3. Per la concessione giornaliera di posteggi del mercato ambulante, temporaneamente non occupati dai titolari di concessione, in favore di soggetti legittimati ad esercitare il commercio su aree pubbliche (*c.d. spuntisti*), l'ammontare del canone giornaliero è calcolato nella stessa misura rispetto a quello dovuto per l'occupazione del posteggio stesso.

Art. 26 - Determinazione del canone per le occupazioni permanenti da parte di aziende di erogazione pubblici servizi

1. Le occupazioni del sottosuolo e soprassuolo realizzate da aziende di erogazione di pubblici servizi con cavi, condutture, impianti o qualsiasi altro manufatto, e quelle realizzate nell'esercizio di attività strumentali ai servizi medesimi, sono assoggettate ad un canone commisurato al numero complessivo di utenze per la misura unitaria di tariffa a **€ 1,03** per ciascun utente. In ogni caso il canone complessivo dovuto non può essere inferiore a **€ 516,46**. Il suddetto canone è rivalutabile annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31/12 dell'anno precedente. Anche per l'individuazione delle utenze si fa riferimento al 31/12 dell'anno precedente.

Capo II

AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI

Articolo 27 - Agevolazioni

1. La superficie delle occupazioni sia permanenti che temporanee eccedente i 1.000 mq è calcolata in ragione del 10%.
2. Per le superfici occupate per lo spettacolo viaggiante, i primi 100 metri quadrati sono conteggiati al 50%, i successivi metri quadrati fino a 1.000 sono conteggiati al 25% e gli ulteriori metri quadrati eccedenti i 1.000 sono conteggiati al 10%.
3. Le agevolazioni di cui ai commi 1 e 2 sono concesse a condizione che l'occupazione sia stata regolarmente autorizzata.



COMUNE DI ASOLA
REGOLAMENTO COMUNALE PER IL RILASCIO DELLE CONCESSIONI E
PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Art. 28 - Riduzioni

1. Il canone è ridotto:

- a) del 50% per le occupazioni da chiunque realizzate con patrocinio del Comune di Asola, non aventi natura economica, per manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, con finalità diverse da quelle soggette a esenzione totale di cui all'art.29 lettera g);
- b) del 70% per le occupazioni realizzate da società interamente partecipate dal Comune di Asola;
- c) per le occupazioni realizzate con l'installazione di attrazioni, giochi e divertimenti da parte di soggetti appartenenti alla categoria dello spettacolo viaggiante, quali quelli previsti dalla Legge 18 marzo 1968, n. 337. Le superfici sono calcolate in ragione del 50% sino a mq. 100, del 25% per la parte eccedente i 100 mq. e fino a 1.000 mq., del 10% per la parte eccedente i 1.000 mq.;
- d) del 90% per le occupazioni sia temporanee che permanenti di suolo, soprassuolo e sottosuolo, limitatamente alla superficie eccedente i 1.000 mq/ml.
- e) proporzionalmente al periodo di effettiva occupazione quando la stessa viene inibita dal Comune per motivi di sicurezza, di necessità, di ordine pubblico o per fiere o mercati.

Art. 29 – Esenzioni

Sono escluse dal pagamento del canone *ai sensi dell'articolo 49 del Dlgs.507/93*:

- a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'art. 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
- b) le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, e le aste delle bandiere;
- c) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione nonché di vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;
- d) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune o alla provincia al termine della concessione medesima;
- e) le occupazioni di aree cimiteriali;
- f) gli accessi carrabili destinati a soggetti portatori di handicap.



COMUNE DI ASOLA
REGOLAMENTO COMUNALE PER IL RILASCIO DELLE CONCESSIONI E
PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Sono inoltre escluse dal pagamento del canone ai sensi del presente regolamento:

- g) le occupazioni realizzate mediante patrocinio del Comune di Asola aventi finalità di assistenza, previdenza, sanità, educazione e ricerca scientifica;
- h) le occupazioni effettuate per manifestazioni ed iniziative politiche, sindacali, religiose, assistenziali, celebrative e del tempo libero non comportante attività di vendita o di somministrazione, fino a Mq. 10 e di durata non superiore alle 8 ore;
- i) le occupazioni effettuate in esecuzione di lavori pubblici da ditte appaltatrici ove il committente dell'appalto sia uno dei soggetti di cui alla precedente lettera a). In tal caso, l'Ente committente è tenuto a comunicare all'Ufficio tecnico comunale, contemporaneamente alla richiesta di occupazione di suolo pubblico, i seguenti elementi: ubicazione, consistenza, durata, fonte contrattuale e dati identificativi dell'occupazione. Per usufruire dell'esclusione dal canone l'occupazione non deve eccedere il periodo di tempo concordato con il committente per la durata dei lavori pubblici;
- j) le occupazioni realizzate da Enti religiosi per l'esercizio del culto;
- k) le occupazioni realizzate direttamente per finalità sociali dalle ONLUS in possesso dei requisiti previsti dall'art. 10 del D. Lgs. N. 460/1997;
- l) le occupazioni effettuate con tabelle inerenti informazioni di pubblica utilità (orari dei servizi pubblici di trasporto, tabelle che interessano la circolazione stradale, ecc.), a condizione che non contengano avvisi e informazioni di natura pubblicitaria;
- m) occupazioni occasionali e non superiori all'ora, da parte di commercianti su suolo pubblico itineranti;
- n) le occupazioni la cui superficie complessiva risulti inferiore a mezzo metro quadrato o lineare;
- o) le occupazioni costituite da fiori e piante ornamentali poste all'esterno di negozi o effettuate in occasioni di festività, celebrazioni e ricorrenze, a condizione che non vengano collocati a delimitazione di spazi di servizio;
- p) per occupazioni occasionali di durata massima di 4 ore consecutive, determinate dalla sosta di veicoli per carico/ scarico merci o per l'effettuazione di traslochi, operazioni di pronto intervento con ponti steccati, scale, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione di infissi, pareti e similari (di cui all'art.4 comma 6 del presente regolamento);
- q) occupazioni effettuate dai raccoglitori di farmaci scaduti;
- r) piccoli interventi di manutenzione ordinaria che si completano entro 48 ore non cumulabili ed in caso di superamento delle 48 ore verrà meno l'esenzione.



TITOLO IV

ACCERTAMENTO DELL'ENTRATA, RISCOSSIONE SANZIONI E CONTENZIOSO

Art. 30 – Modalità di riscossione e termini di pagamento

1. La Riscossione del Canone di Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche dovrà seguire le disposizioni del vigente Regolamento Generale delle Entrate Comunali.
2. Il pagamento del canone può essere effettuato con le seguenti modalità:
 - a) mediante versamento diretto alla tesoreria comunale;
 - b) a mezzo di appositi conti correnti postali;
 - c) tramite le eventuali procedure informatizzate predisposte dal Comune.
3. Il modulo di versamento dovrà contenere cognome e nome o denominazione sociale, codice fiscale o partita IVA del titolare della concessione, nonché gli estremi del provvedimento cui il versamento si riferisce. Non possono essere effettuati versamenti cumulativi riferiti a più provvedimenti, anche nel caso corrispondano allo stesso titolare.
4. Per le occupazioni permanenti il pagamento del canone dovuto per l'intero anno solare deve essere effettuato al momento della comunicazione di esito positivo dell'istanza da parte dei competenti uffici comunali, prima del rilascio dell'atto di concessione ed è condizione per il rilascio dell'atto di concessione stesso. Per le annualità successive a quella del rilascio dell'atto, il pagamento va effettuato entro il 31 gennaio di ciascun anno o diverso termine stabilito dalla Giunta Comunale.
5. Per le occupazioni temporanee il pagamento del canone deve essere effettuato prima del rilascio dell'atto di concessione.
6. Per le aziende di erogazione dei pubblici servizi il pagamento deve essere effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno o diverso termine stabilito dalla Giunta Comunale.
7. Non si fa luogo a nessun versamento per somme pari o inferiori a **€5,00**.

Articolo 31 - Rateizzazioni

1. Il canone se d'importo superiore a **€258,23**, può essere corrisposto in quattro rate, senza interessi, di uguale importo, aventi scadenza nei mesi di gennaio, aprile, luglio, ottobre dell'anno di riferimento. Per le occupazioni realizzate in corso d'anno si applica il disposto dell'articolo 50 comma 5 bis del Dlgs. 507 del 15/11/1993.
2. Alle rateizzazioni si applicano le disposizioni previste dal Regolamento Generale delle Entrate Tributarie Comunali.
3. In ogni caso l'ultimo giorno dell'occupazione deve coincidere con il versamento dell'ultima rata.



COMUNE DI ASOLA
REGOLAMENTO COMUNALE PER IL RILASCIO DELLE CONCESSIONI E
PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Articolo 32 - Rimborsi.

1. La semplice dichiarazione di non avere effettuato l'occupazione non comporta restituzione del canone dovuto in base all'atto concessorio.
2. Alla restituzione delle somme erroneamente versate dall'occupante a titolo di canone per occupazione provvede il Servizio Tributi che gestisce il canone. Il procedimento relativo deve essere esaurito entro 60 giorni dalla data di presentazione
3. Circa i termini di prescrizione e gli eventuali interessi sulle somme da rimborsare si applicano le disposizioni del codice civile concernenti le obbligazioni pecuniarie.
4. Non si effettua il rimborso del canone qualora sia di ammontare inferiore a **€12,00**

Articolo 33 - Penalità.

1. Per l'omesso, parziale o tardivo versamento rispetto ai termini indicati nell'avviso di pagamento è dovuta una penalità pari al 30% dell'ammontare del canone dovuto. Se il ritardo è contenuto nel termine di 10 giorni dopo la scadenza, la penalità si riduce al 10%.
2. Il mancato pagamento del canone nei termini stabiliti comporta la revoca della concessione e costituisce elemento di valutazione in caso di successive richieste di occupazione.
3. La riscossione coattiva del canone si effettua secondo le modalità previste dall'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, in un'unica soluzione. Si applica l'art. 2752 del codice civile.

Articolo 34 – Sanzioni.

Come stabilito dall'articolo 53 del Dlgs.507/93:

1. Per l'omessa presentazione della denuncia si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento della tassa dovuta, con un minimo di **€51,65**.
2. Per la denuncia infedele si applica la sanzione dal cinquanta al cento per cento della maggiore tassa dovuta. Se l'errore o l'omissione attengono ad elementi non incidenti sulla determinazione di questa, si applica la sanzione **da €51,65 a €258,23**.
3. Le sanzioni indicate nei commi 1 e 2 sono ridotte alla misura stabilita dagli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.472 se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento della tassa, se dovuta, e della sanzione.
4. Alle occupazioni considerate abusive, oltre alla sanzione pecuniaria di cui al 1° comma, si applica altresì l'indennità prevista dall'art. 63, comma 2, lett g) del D. Lgs. 15/12/1997 n. 446 e successive modifiche ed integrazioni, pari al canone maggiorato del 50% considerando permanenti le occupazioni abusive realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre le occupazioni abusive temporanee si presumono effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento redatto dalla Polizia Municipale.



COMUNE DI ASOLA
REGOLAMENTO COMUNALE PER IL RILASCIO DELLE CONCESSIONI E
PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

3. Nel caso di occupazione abusiva per ritardo della richiesta di proroga è applicabile il trattamento sanzionatorio generale riservato alle occupazioni abusive, ma nell'applicazione della indennità, non opera la presunzione di legge, essendo certo il periodo intercorrente tra la scadenza della concessione ed il rilascio della nuova proroga.

Articolo 35 - Contenzioso.

1. Le controversie riguardanti il procedimento amministrativo della concessione per le occupazioni del suolo pubblico, disciplinate dal presente Regolamento, sono riservate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
2. Le controversie concernenti l'applicazione del canone di concessione - se e in quanto dovuto - restano riservate all'Autorità giudiziaria ordinaria.

TITOLO V
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Articolo 36 - Disposizioni finali.

1. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano a decorrere dal 1 GENNAIO 2016. Dalla stessa data, ricorrendone i presupposti, si applica il canone di concessione comunale, disciplinato dal Regolamento medesimo.
2. Per quanto non disposto dal Regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamentari vigenti.
3. Si intende abrogato il precedente Regolamento del Comune di Asola per l'applicazione e la disciplina del canone di Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche approvato con atto del Consiglio Comunale n.19 del 20/03/2015.

ALLEGATO "A":

CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE, DEGLI SPAZI E DELLE ALTRE AREE INDIVIDUATE NELLA CATEGORIA I°: tutte le strade, vie, piazze, viali e simili e NELLA CATEGORIA "II°" tutte le vie o le piazze non ricomprese nella CATEGORIA I



COMUNE DI ASOLA
REGOLAMENTO COMUNALE PER IL RILASCIO DELLE CONCESSIONI E
PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

ALLEGATO "A":

CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE, DEGLI SPAZI E DELLE ALTRE AREE INDIVIDUATE NELLA CATEGORIA I°: tutte le strade, vie, piazze, viali e simili e NELLA CATEGORIA "II°" tutte le vie o le piazze non ricomprese nella CATEGORIA I

VIA	ADAMI	
VIA	ADDA	
VIA	ADIGE	
VIA	ALBERTI CATERINA	
VIA	ALIGHIERI DANTE	
VIA	APORTI FERRANTE	
PIAZZALE	APORTI FERRANTE	
VIA	APPENNINI	
VIA	ARNO	
VIA	ASIAGO	
VIA	BALLINI AMBROGIO	
VIA	BASSA DI CASALMORO	
VIA	BASSA	
VIA	BATTISTI CESARE	
VIA	BEFFA NEGRINI	
VIALE	BELFIORE	
VIA	BELLINI VINCENZO	
VIA	BOCCACCIO GIOVANNI	
VIA	BRENTA	
VIALE	BRESCIA	fino ad intersezione con ex sp2
VIA	BUONARROTI MICHELANGELO	
VIA	CALABRIA	
VIA	CANTARANE	
VIA	CARDUCCI GIOSUE'	
VIA	CARSO	
LARGO	CHIESE	
VICOLO	CHIUSO	
VIA	CIRCONVALLAZIONE OVEST	
VIA	CIRCONVALLAZIONE SUD	
VIA	COLOMBO CRISTOFORO	
VIA	COSTA ANDREA	
VIA	CREMONA	
VIA	CURTATONE MONTANARA	
VICOLO	CURVO	
VIA	D'ACQUISTO SALVO	
VIA	DA VINCI LEONARDO	
PIAZZALE	DEGLI ALPINI	
VIA	DEI BOSCHETTI	
PIAZZALE	DEI MILLE	
VIA	DEL PALAZZETTO	



COMUNE DI ASOLA
REGOLAMENTO COMUNALE PER IL RILASCIO DELLE CONCESSIONI E
PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

VIA	DELL' ARTIGIANATO	
VIA	DELL' INDUSTRIA	
VIALE	DELLA VITTORIA	
VIA	DELLE SCUOLE	
PIAZZETTA	DIAZ	
LARGO	DONATORI DEL SANGUE	
VIA	DUE GIUGNO	
VIA	DON ANSELMO GHIDINI	
VIA	EMILIA	
VIA	FALCONI PLACIDO	
VIA	FERMI ENRICO	
VIA	FILZI FABIO	
VIA	FIRENZE	
VIA	FLLI CAIROLI	
VIA	FOSCOLO UGO	
VIA	GALILEI GALILEO	
VIA	GARIBALDI GIUSEPPE	
VIA	GENOVA	
VIA	GIARDINI ARDIGO'	
VIA	GIOVANNI DA ASOLA	
VIA	GOITO	
VIA	GRAZIA DELEDDA	
VIA	ISARCO	
VIA	ISONZO	
VIA	LAZIO	
VIA	LEOPARDI GIACOMO	
VIA	LIBERTA'	
VIA	LIGURIA	
VIA	LOMBARDIA	
VIA	LUSSANA MARGHERITA	
GIARDINI	LORD ROBERT BADEN-POWELL	
VIA	MAGENTA	
PIAZZALE	MANGERI	
VIA	MANGINI LODOVICO	
VIA	MANTOVA	fino a intersezione con ex sp 2
VIA	MANZONI ALESSANDRO	
VIA	MARCONI GUGLIELMO	
VIA	MAZZINI GIUSEPPE	
VIA	MICHELANGELO BUONARROTI	
VIA	MILANO	
VIA	MINCIO	
VIA	MODENA	
VIA	MONTE ADAMELLO	
VIA	MONTE BIANCO	
VIA	MONTE CERVINO	
VIA	MONTE CEVEDALE	
VIA	MONTE GRAPPA	



COMUNE DI ASOLA
REGOLAMENTO COMUNALE PER IL RILASCIO DELLE CONCESSIONI E
PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

VIA	MONTE ROSA	
VIA	MONTELLO	
VIA	MONTESSORI MARIA	
VIA	MONVISO	
VIA	OBERDAN GUGLIELMO	
VIA	OGLIO	
PIAZZA	OTTANTESIMO FANTERIA	
STRADA	OTTAVA	
VIA	PARENTI MARINO	
VIA	PARMA	fino ad incrocio con circonvallazione sud
VIA	PASUBIO	
STRADA	PER CADIMARCO	fino a intersezione con tangenziale nord ovest
VIA	PER CASALOLDO	
VIA	PER GAVARDO	
VIA	PIAVE	
VIA	PIEMONTE	
STRADA	PIEVE CADELORA	fino al civico 53
VIA	PIRANDELLO LUIGI	
VIA	PO	
VIA	POLO MARCO	
STRADA	PRIMA	
VIA	PUGLIA	
STRADA	QUARTA	
VIA	QUATTRO NOVEMBRE	
STRADA	QUINTA	
VIA	RAFFAELLO SANZIO	
VIA	RAIMONDO VITTORIO	
VIA	REDIPUGLIA	
VIA	RICCINO DAINA	
VIA	RIPARI VIRGILIO	
VIA	ROMA	
VIA	ROSSINI GIOACHINO	
VIA	RUZZENENTI LUIGI	
VIA	SAN MARCO	
VIA	SAN MARTINO	
VIA	SANTA MARIA	
VIA	SARCA	
VIA	SARDEGNA	
VIA	SAURO NAZARIO	
VIA	SCHIANTARELLI ANTONIO	
STRADA	SECONDA	
STRADA	SESTA	
STRADA	SETTIMA	
VIA	SINFORIANO MONICI	
VIA	SOLFERINO	
VIA	SPERI TITO	
VIA	TAGLIAMENTO	



COMUNE DI ASOLA
REGOLAMENTO COMUNALE PER IL RILASCIO DELLE CONCESSIONI E
PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

VIA	TASSO TORQUATO	
VIA	TAZZOLI ENRICO	
STRADA	TERZA	
VIA	TEVERE	
VIA	TICINO	
VIA	TINTORETTO	
VIA	TIZIANO	
VIA	TOMASELLI CARLO	
VIA	TONALE	
VIA	TORESANO ANDREA	
VIA	TORINO	
VIA	TOSCANA	
VIA	TOSIO PAOLO	
VIA	TOTI ENRICO	
VIA	TRENTO	
VIA	TRIESTE	
VIA	TURBINI	
VIA	VENETO	
VIA	VERDI GIUSEPPE	
VIA	VERGA GIOVANNI	
VIA	VESPUCCI AMERIGO	
VIA	VIRGILIO	
VIA	VITTORIO VENETO	
VIA	VOLTA ALESSANDRO	
PIAZZA	XX SETTEMBRE	
VIA	XXI APRILE	
VIA	XXIV MAGGIO	
VIA	ZIACCHI FULVIO	